

COMUNE DI NOVOLI

PROVINCIA DI LECCE

IL REVISORE

Verbale n. 6 del 30/03/2017

OGGETTO : Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 30/03/2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 30/03/2017:
“Approvazione Piano gestionale e Finanziario –Tariffe per il servizio di gestione rifiuti urbani Tari per l'anno 2017”.

RILEVATO CHE

Nella proposta di deliberazione sono descritti i fatti e gli atti posti a fondamento della proposta di cui sopra;

VISTI

- L'art. 1, comma 639, della legge 27 Dicembre 2013, n.147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 Marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 Maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- L'art. 9-bis del D.L. 28 Marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 Maggio 2014 n. 80;

RICHIAMATO

in particolare il co. 683 del sopra citato art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: *“ il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

CONSIDERATO

- L'art. 151, co. 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

- L'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2016, n. 296 " legge finanziaria 2007" che stabilisce che gli enti devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- La Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 art. 1 comma 454, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 297 del 21 Dicembre 2016- supplemento ordinario n. 57, con la quale il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, è stato differito al 28 Febbraio 2017;
- Il decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30 Dicembre 2016, che all'art. 5 comma 11 ha disposto l'ulteriore differimento, dal 28 Febbraio al 31 Marzo 2017, del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2017 degli enti locali;
- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC), comprensivo, tra l'altro, delle disposizioni regolamentari inerenti la TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell'8 Settembre 2014,

CONSIDERATO

Che le tariffe proposte garantiscano la copertura finanziaria richiesta per legge

ESPRIME

Parere **favorevole** sulla proposta di delibera n. 22 del 30/03/2017 avente ad oggetto "*Approvazione Piano gestionale e finanziario - Tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani Tari per l'anno 2017*".

L'organo di revisione

Rag. Giuseppe Palano

